



TRIBUNALE DI ROMA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

TERZA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott. Francesco Mannino ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al **n.74731** Ruolo generale degli affari contenziosi civili
dell'anno 2012, avente come

Oggetto: Intermediazione finanziaria

promossa da:

██████████ (c. f. ██████████) nata a Roma il ██████████
██████████ ivi residente in ██████████ ed elettivamente domiciliata in
Roma Via Giuseppe Avezzana n.31 presso lo studio degli Avvocati Tommaso De
Dominicis e Lorenzo de Angelis che la rappresentano e difendono giusta delega
in calce all'atto di citazione.

Attrice

Contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena, Piazza
Salimbeni n. 3, Cod. Fisc., P. I.V.A. e Registro delle Imprese di Siena n.
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena), in persona del



Responsabile dell'Ufficio Credito e Legale dell'Area Territoriale Centro e Sardegna, legale rappresentante della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ai sensi della delibera del c.d.a. del 26 agosto 2011, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Morera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n. 6, giusta procura alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

Convenuta

All'udienza del 18/11/14 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge nella loro massima estensione, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva innanzi a questo Tribunale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A (di seguito anche solo la banca).

L'attrice esponeva:

- di essere correntista da oltre 15 anni della Banca convenuta, alla quale aveva affidato la cura dei propri risparmi;
- che, in data imprecisata, senza alcun ordine scritto né preventiva informazione, la Monte Paschi aveva acquistato a nome dell'[REDACTED] obbligazioni Lehman Brothers TV 05/12 ISIN XS0224346592 del Valore Nominale di Euro 150.000,00;
- che, in data 12 luglio 2007, le era stato proposto di transitare al cosiddetto Private Banking e a tal fine le era stato fatto sottoscrivere



dapprima un prospetto di Asset Allocation inerente la diversificazione del suo patrimonio, poi un contratto di gestione su base individuale con preventivo assenso di portafogli di investimento;

- che il successivo 31 agosto 2007 la Banca aveva rimesso il rendiconto della gestione per il periodo 3 agosto 2007-31 agosto 2007, in cui, sotto la data del 9 agosto 2007, era stata riportata la situazione titoli del prospetto di Asset Allocation già fatto sottoscrivere alla cliente il 12 luglio 2007, tra cui anche “l’acquisto titoli contanti Lehman Brothers TV 05/12” per l’importo di Euro 146.653,95;
- che, in seguito, le era stato sottoposto per la firma il questionario Mifid, ma l’intervista si era risolta in una mera formalità, posto che il funzionario della banca non aveva rilevato correttamente il profilo professionale della cliente ma le aveva attribuito conoscenze e titoli a lei del tutto ignari;
- che in data 15 settembre 2008 la Lehman Brothers Holding Inc., atteso lo stato di insolvenza, era stata ammessa alla procedura di “amministrazione controllata” prevista dalla normativa statunitense e le obbligazioni acquistate dalla Banca a nome dell’attrice, a causa del default del soggetto emittente, avevano, conseguentemente, perso il loro intero valore;
- che la Banca non aveva dato all’attrice alcuna specifica comunicazione del default della Lehman Brothers e della conseguente perdita totale di valore se non al momento del rendiconto periodico;
- che, a seguito della contestazione formulata dalla [REDACTED] nel



novembre del 2010 la Banca aveva fatto pervenire alla parte attrice la bozza di un accordo transattivo con cui offriva, quale risarcimento, la complessiva somma di Euro 30.000,00, senza che, però, tale offerta avesse alcun seguito benchè la Banca fosse stata sollecitata e messa in mora dal procuratore dell'attrice con raccomandata a.r. dell'8 novembre 2011;

non avendo mai la correntista impartito l'ordine di acquistare le obbligazioni poi cadute in default (né emergendo tale ordine dalla documentazione inerente l'acquisto dei titoli in questione, trasmessa dalla banca a seguito della richiesta in tal senso avanzata dalla ██████████ e non avendo la Banca aderito alla procedura di media conciliazione, parte attrice chiedeva che questo Tribunale volesse:

1. *“in via principale, accertare e dichiarare ex art. 1418 c.c. la nullità dell'operazione di acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers per cui è causa perché effettuata in violazione delle norme imperative poste a tutela degli investitori non professionali e dell'integrità dei mercati dettate dal D.Lgs. 58/98 e dal Regolamento Consob 11522/98 e per l'effetto, condannare ex art. 2033 c.c., la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme impiegate per l'acquisto degli strumenti finanziari in questione, oltre alle commissioni d'acquisto versate, nella misura che risulterà accertata nel corso del giudizio, con addebito degli interessi dalla data dell'investimento al saldo;*
2. *in via subordinata, annullare il contratto inter partes attinente l'acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers per cui è causa, per errore ex art.1427 c.c. ovvero dichiarare risolto il contratto di acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers per*



cui è causa, in ragione dell'inadempimento, da parte di Banca convenuta, degli obblighi negoziali a lei facenti carico con conseguente condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme impiegate per l'acquisto degli strumenti finanziari dedotti, oltre alle commissioni d'acquisto versate nella misura che risulterà accertata nel corso del giudizio, con addebito degli interessi dalla data dell'investimento al saldo;

3. in via ulteriormente gradata, previo accertamento dei molteplici inadempimenti ai patti contrattuali ed agli obblighi derivanti dalla normativa di settore imputabili alla Banca convenuta, condannare a titolo di responsabilità contrattuale la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni patiti dall'attore fatti pari all'ammontare delle somme versate per l'acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers per cui è causa nella misura che risulterà accertato nel corso del giudizio, con addebito degli interessi dalla data dell'investimento al saldo;

Il tutto con vittoria di spese e funzioni di lite”.

Ritualmente costituitasi, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., contestava l'assunto di controparte e, proponendo a sua volta domanda subordinata riconvenzionale, avanzava le seguenti richieste:

- *in via principale: rigettare tutte le domande dell'attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto;*
- *in via subordinata e riconvenzionale:*
 - a) *nella denegata ipotesi in cui l'ecc.mo Tribunale dovesse accogliere la domanda di nullità, o di annullabilità, o di risoluzione*



dell'acquisto dei titoli LEHMAN BROTHERS, si domanda la condanna dell'attrice alla restituzione di tutti tali titoli, delle cedole su di essi percepiti, dei rimborsi, dei riparti e di ogni altra utilità ricavata dalla vendita o dalla disposizione degli stessi titoli;

b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda volta ad ottenere la condanna della BANCA al risarcimento del danno, si domanda di determinare il danno risarcibile tenendo conto:

(i) dell'attuale valore dei titoli oggetto di causa;

(ii) delle cedole, riparti, rimborsi percepiti dall'attrice;

(iii) del risparmio fiscale conseguito dall'attrice per la minusvalenza ex art. 6, comma 5, d. lgs. n. 461/97, nella misura del 12,5%.

Con espressa riserva di adempimento della Banca ai propri obblighi restitutori soltanto dopo l'adempimento dell'attrice a quanto richiesto in via riconvenzionale.

- *Con vittoria di spese, onorari e competenze”.*

Dopo la presentazione delle memorie ex art.183 c.p.c. ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 18/11/14, le parti precisavano le conclusioni e la causa era posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice lamenta che l'acquisto a suo nome, da parte della Monte Paschi, di obbligazioni Lehman Brothers TV 05/12 ISIN XS0224346592 del Valore Nominale di Euro 150.000,00 sia avvenuto in epoca imprecisata e senza



alcun ordine scritto né alcuna preventiva informazione; specifica che, in data 12 luglio 2007, essendo cliente ultradecennale della predetta banca, le era stato proposto di transitare al cosiddetto Private Banking e le era stato fatto sottoscrivere dapprima un prospetto di Asset Allocation relativo alla diversificazione del suo patrimonio, poi un contratto di gestione su base individuale con preventivo assenso di portafogli di investimento; afferma che, dall'esame del rendiconto della gestione per il periodo 3 agosto 2007 - 31 agosto 2007, aveva appreso che era stata riportata la situazione titoli di cui al prospetto di Asset Allocation sottoscritto il 12 luglio 2007, tra cui, alla data del 9 agosto 2007, anche "l'acquisto titoli contanti Lehman Brothers TV 05/12" per l'importo di Euro 146.653,95.

La ████████ sostiene che la Banca convenuta, in relazione all'acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers in oggetto, non avrebbe fornito prova della preventiva sottoscrizione di un contratto di negoziazione, di aver raccolto la scheda con il profilo di rischio dell'investitore, l'ordine di acquisto, il documento sui rischi generali degli investimenti e la consegna della nota di eseguito, sicchè, dall'assenza di tale attività, essendo l'acquisto intervenuto in assenza del "contratto quadro", deriverebbe la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers per cui è causa.

Secondo la Monte Paschi, l'attrice in data 25 luglio 2007 avrebbe stipulato il contratto di gestione patrimoniale n. 400496, gestione patrimoniale aperta con un conferimento iniziale di € 3.184.000, quale netto ricavo conseguente alla revoca di un precedente rapporto di gestione patrimoniale (il n. 424200), da investire secondo un prospetto di asset patrimoniale, redatto in data 12 luglio



2007 e sottoscritto dalla [REDACTED] secondo cui tra l'altro si sarebbe proceduto all'acquisto dei titoli Lehman Brothers per € 150.000. L'investimento in tali titoli sarebbe stato successivo alla stipula del contratto di gestione patrimoniale del 25 luglio 2007.

In atti sono stati prodotti da parte attrice, unitamente all'atto di citazione, il prospetto di Asset Allocation, sottoscritto dalla [REDACTED] e recante la data del 12 luglio 2007, ed il rendiconto della gestione patrimoniale n.400496 per il periodo 3 agosto 2007 - 31 agosto 2007, nonché, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., l'estratto conto al 31 dicembre 2006 della gestione patrimoniale 424200; parte convenuta ha prodotto la missiva sottoscritta dalla [REDACTED] e datata 12 luglio 2007, con cui l'odierna attrice aveva revocato il contratto di gestione patrimoniale mobiliare n.424200.

Questo Tribunale rileva che, sulla base della documentazione in atti, può ben ritenersi provato che le obbligazioni Lehman in questione siano state acquistate dalla Monte Paschi successivamente alla sottoscrizione del contratto di gestione patrimoniale n. 400496 del 25 luglio 2007, conformemente alle disposizioni della odierna attrice, sottoscrittrice del prospetto di Asset Allocation del 12 luglio 2007. Dette obbligazioni non risultavano nel patrimonio dell'attrice né alla data del 31 dicembre 2006 (non essendo state indicate nell'estratto conto della gestione patrimoniale 424200), né alla data del 12 luglio 2007, attesa la loro indicazione nel prospetto di Asset Allocation da realizzare. Appare, quindi credibile che la banca le abbia acquistate alla data del 9 agosto 2007, come indicato nell'estratto conto al 31 agosto 2007 della gestione patrimoniale n.400496, utilizzando ed investendo il capitale netto ricavato dalla revoca del



precedente rapporto di gestione patrimoniale n. 424200. Peraltro, la ██████████ non ha fornito alcun elemento (produzione dell'estratto conto od altro) atto a dimostrare il prelievo od il conferimento della non indifferente somma necessaria per l'acquisto di titoli Lehman Brothers per l'importo di Euro 146.653,95.

Pertanto, è in relazione a tale acquisto in tale data che si deve verificare la fondatezza delle doglianze avanzate dalla ██████████ in primo luogo, se preventivamente fosse stato stipulato il contratto quadro.

In relazione a tale doglianza, questo Tribunale rileva che è incontestato che il contratto quadro, il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento rientri tra i contratti per i quali la legge richiede la forma scritta obbligatoria, a pena di nullità. La forma scritta ad substantiam del contratto quadro è espressamente imposta dall'art. 23 TUF e questo Tribunale, come già enunciato in precedenti pronunce, ritiene che la sua mancanza comporti la nullità del contratto quadro e di tutte le operazioni finanziarie che abbiano costituito esecuzione dello stesso.

Detta forma scritta non può ritenersi integrata ove il contratto quadro sia stato firmato dal solo investitore, perché la copia del contratto sottoscritta solo dal cliente deve essere giuridicamente qualificata quale mera proposta contrattuale, cui deve conseguire, per la conclusione del contratto ex art. 1326 c.c. in forma scritta, l'accettazione per iscritto da parte della banca e la conoscenza di detta accettazione da parte del cliente.

In difetto di sottoscrizione da parte della banca, non si ha invero alcuna accettazione in forma scritta da parte della banca stessa. La produzione in giudizio del contratto da parte della Banca non può sanare tale vizio, nel caso in cui il



cliente abbia promosso il giudizio proprio per far valere la nullità di tale contratto per carenza di sottoscrizione; in tal caso, alla mera proposta contrattuale non può più attribuirsi alcuna efficacia, atteso che la domanda di nullità costituisce un'espressa manifestazione della volontà di revocare il proprio consenso al perfezionamento del vincolo negoziale e che la produzione in giudizio del contratto, con implicita accettazione della proposta, avviene dopo la revoca del consenso da parte del proponente (cfr. Cass. 13548/06: *“In tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato”*; Cass. 22223/06).

Ciò premesso, si deve rilevare che il contratto di gestione n.400496, come detto, relativo all'investimento oggetto di causa, ha tutte le caratteristiche e requisiti di un contratto quadro; esso, però, è stato sottoscritto soltanto dalla ██████████ in quanto la sottoscrizione del funzionario della banca convenuta risulta apposta solo per visto e per autentica di firma. Tale sottoscrizione della convenuta, pertanto, non è finalizzata alla conclusione del contratto di gestione in questione e si deve ritenere che quest'ultimo sia stato sottoscritto solo dall'investitore.

In ragione di ciò, si dovrebbe ritenere che detto contratto non abbia i richiesti requisiti di forma scritta per farlo valere come contratto quadro. Tuttavia, deve essere ricordato che, per consolidato orientamento, della Suprema Corte (cfr.



Cass. 4564/12, in motivazione; Cass. 4921/06: *“In materia di trasferimento di diritti immobiliari, l'incontro della volontà dei contraenti può essere consacrato anche da atti scritti non contestuali, sicchè la produzione in giudizio di quello eventualmente sottoscritto solo da uno di essi, che non abbia "medio tempore" revocato il proprio, equivale -in riferimento al requisito di forma prescritto "ad substantiam"- a manifestazione di valido consenso scritto della controparte”*), alla quale questo Tribunale aderisce, ai fini della sussistenza del requisito della forma scritta nei contratti, non occorre che la volontà negoziale sia manifestata dai contraenti contestualmente e in un unico documento, dovendosi ritenere il contratto perfezionato anche qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, anche cronologicamente distinti, qualora, sulla base di una valutazione rimessa al giudice di merito, si accerti che il secondo documento è inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo (cfr. Tribunale di Roma, Terza Sezione Civile n° 2284/11 del 25/1-4/2/11).

Ciò premesso, si osserva che, come in precedenza evidenziato, la stessa parte attrice ha prodotto documentazione (rendiconto al 31 agosto 2007) relativa al contratto di gestione n.400496, a lei inviata sempre dal Monte dei Paschi di Siena e sottoscritta da un funzionario della predetta banca ben prima della instaurazione del presente giudizio. Questo Tribunale ritiene che detta documentazione, relativa al contratto di gestione oggetto del presente giudizio, sottoscritta da funzionario della banca in epoca precedente alla revoca della proposta contrattuale manifestata dalla [REDACTED] con la notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, sia idonea a concretizzare lo scambio per iscritto



di proposta ed accettazione cui si è prima fatto riferimento e ad integrare il requisito della forma scritta richiesta dalla legge. Essa, infatti, rappresenta, in relazione al citato contratto, l'espressa accettazione della proposta contrattuale sottoscritta dall'attrice, attraverso la manifestazione scritta della volontà della banca di darvi esecuzione, manifestazione scritta intervenuta in epoca certamente precedente all'introduzione del presente giudizio, da cui - come detto - si può desumere l'implicita volontà attorea di revocare la proposta contrattuale.

La circostanza che tale prova si tragga dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa parte attrice fa ritenere che il cliente abbia avuto conoscenza dell'accettazione per iscritto della proposta da parte della banca e quindi della conclusione per iscritto del contratto quadro.

Ne consegue che la domanda, proposta dall'attrice, di declaratoria della nullità dell'operazione di acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers per cui è causa, per difetto della forma scritta e nullità del contratto quadro, è infondata e va rigettata, con conseguente rigetto anche della connessa domanda di restituzione, per nullità derivata, delle somme investite.

La [REDACTED] inoltre, sia pure in modo estremamente sintetico, lamenta le violazioni, da parte della banca convenuta:

- a) dell'obbligo di informativa sui rischi connessi all'investimento e sulla "non adeguatezza" dell'operazione, con conseguente responsabilità del danno cagionato, ai sensi dell'art.21 lett.a) e b) del T.U.F., poiché, sulla base delle norme sopra citate e del regolamento Consob 11522/1998, la Banca aveva lo specifico obbligo di "*chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti*



in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione ai rischi” di talchè “l’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto ... ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore” (art.28 comma 1);

- b) dell’obbligo di specifica diligenza ex art.1176 c.c., per garantire la massima possibile consapevolezza del cliente sul rischio connesso all’operazione che si stava effettuando;
- c) all’obbligo di informazione continua della Banca in ordine all’andamento del titolo, nascente sia dalle disposizioni di legge susseguitesi nel tempo (TUF 58/98, regolamento Consob 11522/2008 ed infine Direttiva MiFid) che dalle pattuizioni contenute nel contratto di gestione del 25 luglio 2007, secondo cui la Banca avrebbe dovuto definire i criteri per l’allocazione del portafoglio e individuare le operazioni più idonee da effettuare e segnalare alla parte attrice l’andamento anomalo delle obbligazioni Lehman, il cui valore dalla fine del luglio 2007 iniziò a depauperarsi progressivamente.

Con riferimento a tali doglianze, questo Tribunale ritiene preliminarmente opportuno evidenziare che, come già statuito da questo Ufficio e da numerose altre pronunce di altri Tribunali, all’epoca dell’investimento (agosto 2007) non risultava che il fallimento della Lehman Brothers fosse realisticamente prevedibile, atteso che sino all’apertura della procedura concorsuale le principali società di rating avevano continuato a classificare la Lehman Brothers come molto affidabile, assegnando alla citata banca una categoria A, caratterizzata da scarso



rischio e da una alta affidabilità di pagamento delle cedole. Inoltre, come evidenziato da articoli della stampa specializzata, gli allarmi generalizzati che provenivano sulla crisi finanziaria, che stava colpendo il sistema americano e che riguardava molte grandi banche e società americane, non erano tali da far supporre che la situazione, peraltro relativa alla sola banca Lehman Brothers, potesse precipitare o che il Governo americano non sarebbe intervenuto per il salvataggio della Lehman Brothers.

È sintomatico che il rating del soggetto emittente i titoli in questione sia rimasto di categoria A sino alla data del 15 settembre 2008, cioè sino alla vigilia del default, circostanza quest'ultima che deve ritenersi inaspettata proprio perché si trattava di una banca di grandi dimensioni.

Ne consegue che, essendo l'acquisto avvenuto in epoca non sospetta, non vi sono elementi per ritenere che nell'agosto 2007, epoca dell'investimento o anche successivamente, vi fossero sintomi sicuri dell'imminente fallimento né tanto meno si può fare carico alla Banca convenuta di non aver previsto il default, che neanche le società di rating avevano in alcun modo previsto (cfr., come precedenti giurisprudenziali a sostegno di quanto detto, Tribunale di Lodi del 21/6/10; Tribunale di Venezia del 5/11/09; Tribunale di Parma del 30/12/09; Tribunale di Savona del 18/5/10; Tribunale di Napoli del 3/9/10; Tribunale Bologna sentenza n° 310 dell'1/2/12). La condivisione di detto orientamento è ancor più rafforzata, se si considera che questo è l'orientamento anche del Tribunale di Roma (sentenza della Terza Sezione Civile n° 17553/10; sentenza della Terza Sezione Civile n° 14714/11; sentenza della Terza Sezione Civile n° 23133/12; sentenza della Terza Sezione Civile n° 3317/13).



In tale contesto non va neanche dimenticato che i predetti titoli erano stati inseriti e mantenuti nell'elenco dei titoli 'sicuri' raccomandati dal Consorzio Patti Chiari, ossia nell'elenco delle obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento, che prendeva in considerazione, tra i parametri di inclusione dei titoli nel citato elenco, proprio la bassa volatilità dei prezzi delle obbligazioni stesse.

Nel caso di specie, si deve, quindi, ritenere che le obbligazioni acquistate nella suddetta occasioni fossero a basso rischio e di tale circostanza si deve tenere conto per ritenere la infondatezza delle sopraelencate doglianze di parte attrice.

Infatti, quanto al punto b), anche a non voler tenere conto che nel contratto di gestione patrimoniale n. 400496, sottoscritto dalla ██████████ in data 25 luglio 2007, il livello di rischio dell'investimento era indicato come elevato ed a volere considerare che, in mancanza di prova in ordine alla preventiva intervista per la profilatura della cliente (il questionario MIFID per la individuazione della tipologia di cliente e della adeguatezza degli investimenti reca la data dell'8 aprile 2008, successiva all'acquisto dei titoli oggetto di giudizio), la banca avrebbe dovuto considerare quest'ultima un investitore prudente, per il basso rischio che le obbligazioni Lehman presentavano alla data del luglio – agosto 2007, si deve ritenere che esse fossero un investimento assolutamente adeguato ad un investitore prudente e che la convenuta non abbia dato corso ad una operazione rischiosa o altamente speculativa ai danni della odierna attrice.

Parimenti, appare irrilevante la doglianza sopra indicata sub c), alla luce della ritenuta assoluta mancanza di rischio che all'epoca l'investimento in questione comportava, che fa ritenere che, a fronte delle informazioni



tranquillizzanti che la banca avrebbe fornito l'investitrice, quest'ultima non avrebbe avuto alcuna ragione, legata all'andamento del titolo, per disinvestire.

Infine, quanto alla doglianza sub d), l'improvviso ed imprevedibile default, da un giorno all'altro, dei titoli Lehman Brothers e la circostanza che il declassamento da parte delle società di rating sia stato infatti effettuato solo contestualmente alla dichiarazione di insolvenza, avrebbero comunque reso impossibile alla banca il fornire alla [REDACTED] un tempestivo preavviso del crollo di valore dei titoli in questione. Il tutto, senza considerare che, ai sensi dell'art.4, comma 2, p. 3, del Contratto di Gestione Patrimoniale, l'obbligo di avviso da parte della banca sorgeva solo in caso di perdite del 30% dell'intero patrimonio conferito, il che nella fattispecie, non si era verificato.

Per tutte le considerazioni esposte le domande avanzate dalla [REDACTED] sono infondate e devono essere rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dalla difesa delle parti, possono essere liquidate in complessivi €14.000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, rigetta la domanda avanzata da [REDACTED] che condanna alla rifusione in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. delle spese processuali, liquidate come in motivazione.

Così deciso in Roma, in data 7 aprile 2015.

Il Giudice
(Francesco Mannino)

